

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2316

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUFFA, BERLINGUER, IMBRIACO,  
SALVATO, BATTELLO, DIONISI, MERIGGI, RANALLI, ONGARO  
BASAGLIA, ALBERTI, TOSSI BRUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1990

### Norme per la prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'abuso di alcool e dal tabacco

ONOREVOLI SENATORI. – Scopo del presente disegno di legge è quello di regolamentare la propaganda e la pubblicità dei prodotti da fumo e dei superalcolici; di favorire una moderna azione di prevenzione ed informazione intorno alle problematiche della dipendenza da fumo e dei danni alla salute derivanti dall'abuso di alcool; di limitare i danni del tabagismo attraverso l'incentivo alla riduzione dei residui tossici delle sigarette; di rendere più efficace ed articolata la disciplina di controllo del fumo negli ambienti pubblici.

Secondo dati forniti dal Ministero della sanità, in occasione della «Terza giornata mondiale senza tabacco» (celebrata il 31

maggio 1990), il problema del consumo dei tabacchi lavorati in Italia sta assumendo conseguenze sempre più allarmanti e tali da configurare una vera e propria emergenza sociale. Si assiste in questi ultimi anni ad un *trend* espansivo del numero dei fumatori tra i giovani e le donne. A questo proposito, un dato impressionante indica che il tasso di mortalità per carcinoma broncopolmonare nei soggetti giovani è da noi tra i più elevati. Inoltre, la percentuale di fumatori abituali in Italia è estremamente alta e, come si è visto, spesso superiore a quella esistente negli altri Paesi altamente sviluppati. Un non invidiabile primato, che rende tanto più inquietante quanto affermato dall'Organizza-

zione mondiale della sanità (OMS), per cui ogni anno nel mondo, per cause connesse al fumo, muoiono 2.700.000 persone.

Se la progressione nella incidenza delle neoplasie dovesse continuare, ci si può aspettare che nel 2000 un italiano su tre, prima o poi, nel corso della sua vita si ammalerà di cancro.

Molto simili alle cifre di una guerra non combattuta sono le statistiche della mortalità per patologie connesse all'alcolismo. Si è parlato di circa 30 mila decessi nel solo 1989 a fronte di una cifra approssimativa di 5 milioni di nostri connazionali, definiti «forti bevitori», tra cui un milione e mezzo totalmente alcolodipendenti. Si potrebbe descrivere l'alcolismo come una lunga malattia invalidante della durata media di 10 o 20 anni; ma in ogni età, le intossicazioni alcoliche acute sono quelle a cui si associa la maggior frequenza di sintomi, di ricoveri ospedalieri, di incidentalità secondaria, senza contare tutta la vasta sintomatologia sociale (violenza in famiglia e sui minori). Infine le statistiche italiane ci parlano di 3.000 nati con sindrome fetocolica neonatale e di un tasso di cirrosi epatica superiore a qualsiasi altro paese del mondo.

Tutto ciò impone l'adeguamento degli interventi istituzionali in materia di fumo ed alcool, in un'ottica che, seguendo le sollecitazioni dell'OMS, deve manifestarsi soprattutto in direzione preventiva, mentre risulta improcrastinabile una revisione legislativa che renda possibile perseguire l'obiettivo della tutela e della informazione sia del singolo che della collettività.

Osserviamo che, su un sostrato culturale incline al cosiddetto «bere sociale», e già predisposto all'instaurarsi di un vero e proprio alcoolismo, si è più tardi instaurata una sorta di degenerazione consumistica, esaltata dal bombardamento pubblicitario che ha fabbricato miti e *status symbol* legati alle bevande alcoliche forti.

D'altronde, l'Italia è tra le pochissime nazioni in Europa a non essersi dotata di alcun tipo di regolamento legislativo in tema di pubblicità dei prodotti alcolici, demandando tutta la materia ai soli codici

di deontologia ed autodisciplina pubblicitaria.

Così, mentre i produttori del settore giocano le loro campagne a suon di miliardi (7,5 per superalcolici solo in televisione), il consumo complessivo di alcool in 30 anni è triplicato, incrementando al suo interno la preferenza per bevande superalcoliche, come whisky e vodka. Di queste ultime siamo tra i maggiori importatori in Europa, assorbendo addirittura il 44 per cento dell'intera produzione scozzese di whisky.

È necessario favorire la presa di coscienza della collettività attraverso una corretta informazione sanitaria.

Danno questa indicazione le positive esperienze terapeutiche delle Associazioni autogestite (Alcolisti Anonimi, CAT, Gruppi di solidarietà e di auto-aiuto), che tendono a responsabilizzare il dipendente da alcool e il contesto sociale attorno a lui, insistendo molto sulla necessità di arrivare a una regolamentazione della pubblicità in analogia a quella già esistente (e da perfezionare) per i prodotti da fumo.

Per il fumo ed il tabagismo in generale, non essendovi più alcun dubbio che un andamento epidemiologico così fortemente negativo è determinato dalla sua ampia diffusione, per l'inalazione di sostanze altamente irritanti ed oncogene, occorre diffondere la conoscenza dei costi che in termini di salute l'uomo paga per l'uso e l'abuso del fumo da tabacco (morbilità per tumori, diminuzione delle capacità di difesa immunitaria, raddoppio percentuale dei rischi di ulcera gastroduodenale, probabilità - quasi 70 volte superiore alla norma - di infarto del miocardio, effetti dannosi in gravidanza e nel concepimento, quali aumento delle malformazioni del nascituro o di un suo carente sviluppo, incremento dei rischi di aborto); occorre inoltre diffondere la consapevolezza che i costi sociali del fumo non si limitano ad una morbilità diretta, ma coinvolgono i soggetti non fumatori il cui diritto alla salute è pesantemente compromesso.

Nè appare tranquillizzante l'argomentazione per cui non è solo il tabacco la causa di tale enorme dannosità, bensì l'insieme

dei fattori di inquinamento e degrado ambientale cui l'uomo è esposto, perchè è ormai dimostrato che i danni da fumo colpiscono in proporzione diretta con il grado di inquinamento dell'ambiente, producendo effetti moltiplicativi.

Se è vero quanto più volte affermato dall'OMS, per cui ormai l'uso del tabacco sotto ogni forma è incompatibile con la realizzazione della salute per tutti, anche l'Italia deve dotarsi di una strategia di lotta al tabacco senza oscillazioni.

Convinti che lo Stato debba tutelare il cittadino anche attraverso una produzione meno possibile dannosa, proponiamo la riconversione produttiva dei Monopoli di Stato che, incidendo sulla qualità della produzione nazionale in direzione di un miglioramento del prodotto per contenere al minimo il fattore rischio, sia elemento trainante di questa strategia complessiva in grado di contrastare l'aggressività delle grandi *lobbies* delle multinazionali di tabacco (i cui prodotti hanno generalmente contenuti tossici superiori a quelli fissati nel presente disegno di legge e che operano sul mercato della pubblicità in modo indiscriminato ricorrendo spesso a pubblicità indiretta).

Partendo da questi presupposti, i presentatori di questo disegno di legge propongono che il Ministro della sanità determini gli indirizzi di prevenzione dei danni alla salute derivanti dell'abuso di alcool e dal tabagismo, anche tramite il rilevamento epidemiologico e adeguate campagne di informazione (articolo 1).

A tali indicazioni devono dare attuazione autonomamente anche gli enti locali nel-

l'ambito dei piani sanitari nazionali (articolo 2).

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono coerentemente il divieto di qualsiasi propaganda pubblicitaria anche indiretta e di qualsiasi sponsorizzazione per superalcolici e prodotti da fumo.

L'articolo 8 stabilisce l'importante principio di un sovraccarico fiscale per tipi di sigarette eccedenti i limiti definiti dalla legge stessa (oggi costano paradossalmente di meno), principio simile a quello in vigore in Gran Bretagna.

L'articolo 9 fissa le linee di una riconversione produttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'articolo 10 tende a superare ogni confusione ed arbitrarietà riguardo ai criteri di analisi e di calcolo dei diversi componenti presenti nelle sigarette con una loro definizione rigorosa e scientifica.

L'articolo 14 estende il divieto del fumo in ogni luogo pubblico o privato che si caratterizzi come sede di incontro pubblico o collettivo. Tale articolo prevede, inoltre, appositi spazi per soli fumatori, da approntare nei locali di ristorazione.

Gli articoli 6, 11 e 12 definiscono l'entità delle ammende per chi contravviene alla suddetta normativa.

Onorevoli senatori, crediamo di avere sufficientemente illustrato l'importanza del fenomeno dell'alcolismo e del tabagismo, e dunque la necessità di intervenire sul terreno preventivo e per contenere i danni dell'uso e abuso di queste sostanze. Confidiamo nella sollecita approvazione di questo disegno, disponibili a suggerimenti che possano migliorarne l'efficacia.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito di compiti assegnati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) determina, tramite il progetto-obiettivo, gli indirizzi dell'attività di prevenzione dei danni derivanti alla salute dall'abuso di alcool e per la cura ed il reinserimento sociale degli alcooldipendenti;

b) determina gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico delle dipendenze da alcool da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali;

c) determina, tramite il progetto-obiettivo, gli indirizzi dell'attività di prevenzione dei danni alla salute derivanti dal tabagismo;

d) promuove campagne di informazione tramite stampa ed emittenti radiotelevisive sui pericoli per la salute fisica e psichica derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, nonché sui pericoli derivanti dal fumo, con particolare riferimento ai danni del fumo passivo;

e) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici con riferimento ai danni derivanti dall'abuso di alcool.

## Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani sanitari regionali di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, predispongono:

a) il progetto-obiettivo per l'indirizzo dell'attività di prevenzione dei danni derivanti alla salute dall'abuso di alcool e per la cura e il recupero degli alcooldipendenti;

b) il progetto-obiettivo per l'educazione alla salute e la prevenzione dei danni derivanti dal tabagismo.

## Art. 3.

1. È vietata la propaganda pubblicitaria dei superalcolici, in forma diretta o indiretta, fissa o mobile, sulla stampa, alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nei locali cinematografici.

2. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

## Art. 4.

1. È vietata la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale o estero, in forma diretta o indiretta, fissa o mobile, sulla stampa, alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nei locali cinematografici.

2. Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti medesimi.

3. Non rientra nel divieto l'esposizione dei prodotti da fumo nei distributori automatici nonchè nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita, o punti di vendita, debitamente autorizzati.

## Art. 5.

1. È vietato ai produttori, fabbricanti e commercianti di tabacco e prodotti derivanti dal tabacco, nonchè ai produttori, fabbricanti e commercianti di superalcolici di fornire la loro sponsorizzazione a spettacoli, iniziative e manifestazioni di qualsiasi natura, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonchè ai singoli partecipanti agli stessi.

## Art. 6.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto ad una ammenda il cui ammontare non può essere inferiore al triplo della somma corrisposta per effettuare le sponsorizzazioni.

Art. 7.

1. Sulle confezioni di tabacco, di sigarette e di sigari, nazionali ed esteri, immesse alla pubblica vendita, deve essere riportata, a cura del produttore, a caratteri ben leggibili, la scritta: «Il fumo è dannoso alla salute».

2. Sulle confezioni di sigarette debbono essere inoltre indicati, in maniera chiara ed indelebile, i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina e di condensato, nonché delle altre componenti tossiche individuate ai sensi dell'articolo 10.

Art. 8.

1. Le confezioni di sigarette contenenti quantitativi, per unità di prodotto, superiori a milligrammi 12 di condensato ed a milligrammi 0,7 di nicotina sono soggette ad una maggiorazione del 50 per cento dell'ammontare dell'imposta di consumo di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma di riconversione produttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, finalizzato alla graduale cessazione della produzione di sigarette aventi un contenuto, per unità di prodotto, di condensato e di nicotina agli indici di cui all'articolo 8.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il tipo di analisi e le modalità

di effettuazione delle stesse e dei controlli rivolti a verificare i quantitativi di nicotina e di condensato presenti in ogni tipo di sigarette.

2. Il Ministro della sanità, con propri decreti, individua le altre eventuali componenti tossiche e dannose presenti nelle sigarette al fine di integrare le indicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 7, comma 2.

#### Art. 11.

1. Chiunque produce, detiene per vendere o commercia confezioni di tabacco, di sigarette e di sigari, con caratteristiche difformi rispetto alle norme definite dall'articolo 7, viene punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

#### Art. 12.

1. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila.

2. Le persone indicate all'articolo 2, terzo comma, che non ottemperano alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

#### Art. 13.

1. La legge 10 aprile 1962, n. 165, è abrogata.

## Art. 14.

1. È vietato l'uso del tabacco e dei suoi derivati in ogni luogo pubblico o privato che si caratterizzi come sede di incontro pubblico o collettivo.

2. Nei locali adibiti alla ristorazione vale il divieto d'uso del tabacco e dei suoi derivati, salvo appositi locali e tavoli esclusivamente adibiti per fumatori.

## Art. 15.

1. Le funzioni di polizia concernenti il rispetto delle norme della presente legge sono attribuite alle competenti autorità dello Stato.

2. Ai fini della presente legge sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria i sindaci dei comuni, i quali possono avvalersi dei vigili urbani e del personale tecnico ed amministrativo delle unità sanitarie locali cui siano state attribuite dai sindaci medesimi le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

## Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.